



Comune di Conca della Campania

Decorato con Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Provincia di Caserta

Regolamento
per la disciplina delle riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale
e per la loro eventuale diffusione in streaming

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 15/07/2019

Art. 1

1. Il Comune di Conca della Campania, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

2. Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso gli strumenti informatici del Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.

3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenze con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'attività di riprese audio-video e la successiva trasmissione e riproduzione.

2. Saranno inoltre affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso della sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

Art. 3

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Sindaco, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto richiedente
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

2. Il Sindaco/Presidente del Consiglio, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione a effettuare le riprese.

3. L'autorizzazione da parte del Sindaco/Presidente del Consiglio comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. I soggetti terzi che effettuano le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza e il significato delle opinioni espresse.

Art. 4

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei consiglieri, sospendere la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione prendendo gli opportuni provvedimenti di cui al successivo comma 3;
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e/o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
3. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nel caso di riprese effettuate direttamente dall'Ente di non rendere pubbliche le registrazioni già effettuate;
4. I Consiglieri, durante le sedute del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata o sottrarre la propria immagine alle riprese, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dal Presidente del Consiglio.

Art. 5

1. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano all'adunanza ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale saranno sempre orientate in modo tale da non

inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

3. La videoregistrazione della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio deve essere integrale e, se resa accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale. Tuttavia, le emittenti radiotelevisive, debitamente autorizzate a sensi di legge, possono mandare in onda anche registrazioni parziali, nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, di cui, in particolare, all'art. 3 del D.Lgs 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) e all'art. e degli artt. 2 e 5 della L. 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

4. Le registrazioni delle sedute - diffuse su rete televisiva o su internet in diretta streaming video, tramite il sito internet istituzionale del Comune e/o altri profili social oppure tramite inserimento sullo stesso di apposito link a webservices gratuiti quali quelli fornite da youtube.com o ustream.com – restano disponibili sul sito istituzionale suddetto.

5. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione per un periodo di trenta giorni;

6. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate per un anno su supporto informatico di proprietà del gestore nel rispetto delle norme vigenti. La condizione di registrazione dei dati è sottoposta alle condizioni dettate dal gestore del servizio per cui l'archiviazione può essere soggetta a restrizione o interdizione senza responsabilità alcuna per l'Ente.

Art. 6

1. Le operazioni di registrazione video e audio dovranno essere attivate, con un semplice meccanismo, dal Presidente del Consiglio o da un suo incaricato.

Art. 7

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in tempo reale, cd. streaming video, delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

2. Le trasmissioni in streaming video delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna. Tuttavia, le emittenti radiotelevisive, debitamente autorizzate a sensi di legge, possono mandare in onda anche registrazioni parziali, nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, di cui, in particolare, all'art. 3 del D.Lgs 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) e all'art. e degli artt. 2 e 5 della L. 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

3. Alle riprese/registrazioni non è attribuita alcuna funzione verbalizzante delle sedute del Consiglio.

Art. 8

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Comune di Conca della Campania è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa; sono, altresì, individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti all'uopo incaricati dal Segretario o dal Sindaco. Il soggetto cui è, eventualmente, affidata dal Comune la manutenzione e l'aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 9

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto della disciplina statutaria.